

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LE SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

MINORENNI E MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI

TRA

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

VISTO

-L'articolo 30 della Costituzione;

-Gli articoli 315, 315-bis, 316, 316-bis e art. 337-bis e segg. del codice civile;

-L'art. 27 Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York in data 20.11.1989 (ratificata in Italia con Legge 176/1991);

-La Legge 54/2006 e il D.lgs 154/2013.

PREMESSO

-che i figli hanno il diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;

-che le scelte afferenti all'istruzione, educazione e salute relative ai figli devono essere sempre concordate tra i genitori (nel rispetto dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale), salvo che non sia stato disposto un affidamento c.d. super esclusivo o che non sia deferito ad altri soggetti l'esercizio della responsabilità genitoriale;

-che il dovere di mantenimento della prole impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze, che possono essere soddisfatte con una contribuzione alle spese ordinarie e a quelle straordinarie;

-che l'assegno di mantenimento ordinario (che consiste in una cifra annuale ripartita per n. 12 mensilità, salvo che non sia disposta la modalità di contribuzione diretta da parte di entrambi i genitori) è destinato a coprire tutti i costi connessi alle quotidiane esigenze di vita della prole (che non sono inclusi nelle spese extra assegno sottoelencate) e in esso devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di spese: vitto, mensa scolastica, concorso alle spese di casa

(canone di locazione, utenze, consumi), abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco.

-che per spese extra assegno (o spese straordinarie) devono intendersi, invece, quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale);

-che la retta della scuola, del nido e dell'infanzia, pur non integrando alcuno dei requisiti predetti, si includono nell'elenco delle spese extra assegno per esigenze sistematiche;

-che è comune interesse, in assenza di specifica normativa, elaborare prassi condivise volte alla enucleazione e regolamentazione dei criteri di contribuzione alle spese extra assegno da sostenersi nell'interesse dei figli al fine di risolvere o limitare le ragioni del conflitto in seguito alla disgregazione del nucleo familiare;

-che l'elenco delle spese extra assegno individuato con il protocollo de quo è meramente esemplificativo, potendo essere implementato con voci di spesa ulteriori in base al caso concreto.

P.Q.M

Le parti firmatarie sopra indicate determinano, con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, ciascuna per la propria parte di competenza, le seguenti *linee guida*:

SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE **NON** RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

- a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
- b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
- c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
- d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
- e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco.
- f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
- g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.

SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

- a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
- b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
- c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
- d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
- e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
- f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.

SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE **NON** RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

- a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
- b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
- c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
- d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
- e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
- f. Gite scolastiche senza pernottamento.
- g. Trasporto pubblico da e per la scuola.

SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

- a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
- b. Corsi di formazione post-diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
- c. Gite scolastiche con pernottamento.
- d. Corsi di recupero e lezioni private.
- e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
- f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
- g. Corsi privati di lingua straniera.

SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE **NON** RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

- a. Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
- b. Centro ricreativo estivo.
- c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
- d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
- e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.

SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

- a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
- b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero.
- c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.

CRITERI DI CONTRIBUZIONE E RIMBORSO:

Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale concordata dagli stessi o stabilita dal Tribunale.

Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.

Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta; in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.

Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori.

Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.

In assenza di diverso accordo, le linee guida *de qua* sono da intendersi adottabili per i procedimenti incardinati in data successiva alla sottoscrizione di codesto protocollo d'intesa.

Reggio Emilia, li 12/06/2023

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Eleonora Berti

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE FAMIGLIA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Francesca Pini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

Allyssa

*

ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
RICEVUTO IL
13 GIU 2023
<i>[Signature]</i>

0. 1. 2.